

dossier

XIX Legislatura

Ottobre 2025

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per il recepimento dell'articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

Atto del Governo n. 314



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 281



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 376

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1	- 4 -
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231	- 4 -
ARTICOLO 2	- 5 -
CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA	- 5 -

Informazioni sul provvedimento

Atto n.	314
Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo
Titolo:	Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per il recepimento dell'articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo
Riferimento normativo:	articoli 1 e 14 della legge 13 giugno 2025, n. 91
Relazione tecnica:	presente

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 231 del 2007¹, per il recepimento dell'articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (cosiddetto AMLD6).

Lo schema di decreto in esame è emanato ai sensi della legge n. 91 del 2025 (legge di delegazione europea 2024) che, all'articolo 14, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il recepimento, tra l'altro, della suddetta direttiva, prevedendo i principi e criteri direttivi necessari a tal fine. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 14, dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Lo schema di decreto legislativo – composto di 3 articoli – è corredato di relazione tecnica e reca, all'articolo 2, una clausola di invarianza finanziaria. Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica, ai fini di una verifica delle quantificazioni ivi riportate.

¹ Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

La norma apporta specifiche modifiche all'articolo 21 (Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e *trust*) del decreto legislativo n. 231 del 2007. Essa in particolare:

- al comma 2, lettera *f*), prevede che, laddove attualmente l'accesso alla sezione del Registro delle imprese relativa ai titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private è consentito, genericamente, al “pubblico”, vi possano invece accedere i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale. L'interesse deve essere diretto, concreto e attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata;
- al comma 5, lettera *d*), integra la previsione relativa alla valutazione, con decreto ministeriale, della sussistenza dell'interesse all'accesso in capo a determinati soggetti, includendovi anche quelli di cui al comma 2, lettera *f*), modificato dalla norma in esame nel senso sopra descritto.

La **relazione tecnica**, ribadito il contenuto della norma in esame, afferma che essa ha mero carattere ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame modifica l'articolo 21 del decreto legislativo n. 231 del 2007, sostituendo l'accesso pubblico generalizzato alla sezione del Registro delle imprese relativa ai titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private con un accesso consentito ai soggetti privati titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, e adeguando, in coerenza, la previsione relativa al decreto ministeriale in cui viene valutata la sussistenza

dell'interesse all'accesso in capo a determinati soggetti. Al riguardo, convenendo con la relazione tecnica circa il carattere ordinamentale della norma, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 2

Clausola di invarianza finanziaria

La norma dispone che dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **relazione tecnica** fa presente che l'articolo in esame reca la clausola di invarianza finanziaria, in conformità a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge n. 91 del 2025 (legge di delegazione europea 2024).

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione del presente schema di decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito alla formulazione della predetta clausola, non si hanno osservazioni.

Si segnala, peraltro, che il provvedimento stesso apporta due limitate novelle, tra loro coordinate, al decreto legislativo n. 231 del 2007, che risulta già corredato, all'articolo 74, da una clausola di invarianza finanziaria di carattere generale, ai sensi della quale le amministrazioni e le istituzioni pubbliche sono tenute a provvedere alla sua attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, in ogni caso, senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.